

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

per **COMUNE DI VIGONOVO (VE)**, codice fiscale 82001670270 in persona del sindaco *pro tempore* Leonardo Galenda nato a Vigonovo il 4.12.1962 (cod. fisc. GLN LRD 62704 L899M), a ciò autorizzato con delibera della Giunta municipale n. 45 del 6.5.2010;

- **COMUNE DI SAONARA (PD)**, codice fiscale 80010090282 in persona del sindaco *pro tempore* Andrea Buso nato a Padova il 19.1.1971 (cod. fisc. BSU NDR 71°19 G2224E) a ciò autorizzato con delibera della Giunta municipale n. 57 dell'11.5.2010;

- **COMUNE DI STRA (VE)**, codice fiscale 8200720273 in persona del sindaco *pro tempore* Mario Collini nato a Dolo il 15.9.1947 (cod. fisc. CLL MRA 47P15 D325U) a ciò autorizzato con delibera della Giunta municipale n. 76 del 17.5.2010;

- **COMUNE DI CAMPONOGARA (VE)**, codice fiscale 00662440270 in persona del sindaco *pro tempore* Gianpietro Menin nato a Dolo il 30.9.1965 (cod. fisc. MNN GPT 65P30 D325B) a ciò autorizzato con delibera della Giunta municipale n. 58 del 14.5.2010;

- **COMUNE DI FOSSO' (VE)**, codice fiscale 00661280271 in persona del sindaco *pro tempore* Luciano Compagno nato a Camponogara il 23.5.1950 (cod. fisc. CMP LCN 50E23 B554E) a ciò autorizzato con delibera della Giunta municipale n. 104 del 13.5.2010;

- **COMUNE DI DOLO (VE)**, codice fiscale 82001910270 in persona del sindaco *pro tempore* Mariamaddalena Gottardo nato a Dolo il 31.5.1961 (cod. fisc. GTT MMD 61E71 D3251) a ciò autorizzato con delibera della Giunta municipale n. 125 del 27.5.2010;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Ceruti con studio legale in Rovigo, via All'Ara n. 8, codice fiscale CRT MTT 67 H27 H620I e dall'Avv. Valentina Stefutti del Foro di Roma codice fiscale STFVNT69R8H501Y ed elettivamente domiciliati presso lo studio

legale di quest'ultima in Roma, Viale Aurelio Saffi n. 20, giusta mandati a margine del presente ricorso;

contro

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n°12;
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n°12;
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n°12;
- REGIONE DEL VENETO in persona del presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Veneto domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale del Veneto in Venezia (C.A.P. 30123), Dorsoduro, 3901, Palazzo Balbi;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n°12;

e nei confronti di

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA con sede in Roma via Egidio Galbani n. 70 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali prot. DVA-DEC-2010-0000003 del 2 febbraio 2010 (il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010) recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto "Razionalizzazione della Rete Elettrica ad Alta tensione nelle aree di

Venezia e Padova” localizzato nei Comuni di Dolo, Camponogara, Stra, Fossò, Vigonovo, Mirano, Mira, Spinea, Venezia, Saonara, Padova, proposto dalla società TERNA S.p.A.; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi:

- ove occorrer possa, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 01.12.2009 prot. n. ex DSA-DEC-2009-0001833 con cui è stato espresso un primo giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Razionalizzazione della Rete Elettrica ad Alta Tensione nelle aree di Venezia e Padova";
- il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 293 dell'8 giugno 2009, la nota CTVIA-2009-0004142 del 10 novembre 2009, ed il successivo parere integrativo espresso nella seduta del 14 dicembre 2009 dal Comitato di Coordinamento della medesima Commissione (CTVIA-2009-0004794 del 18 dicembre 2009);
- il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali del DG-PAAC- 8802 del 03.07.2009 e il successivo parere integrativo espresso con nota DGPBAAC/34.19.04/7126 del 20.10.2009, nonché ove occorrer possa dei pareri espressi dalle competenti Soprintendenze;
- il parere della Regione Veneto espresso con DGR n. 2182 del 21.07.2009, e i relativi pareri della Commissione regionale VIA n. 246 dell'8.7.2009, e la Relazione istruttoria tecnica del Comitato della Direzione Pianificazione territoriale e parchi - Servizio reti ecologiche e biodiversità in data 18.5.2009 n. Reg/2009/61 recante parere favorevole sulla valutazione di incidenza del progetto sulle aree SIC e ZPS, la convocazione e il verbale dell'inchiesta pubblica del 20.5.2009, il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica espresso dal Dirigente regionale della Direzione Urbanistica in data 8.7.2009 prot. 369834 e l'allegata relazione istruttoria;

nonché ove occorrer possa, per l'annullamento altresì

- dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3764 del 06.05.2009;
- del decreto del MATTM n. 194/2008 del 23 giugno 2008 di pressoché totale rinnovazione dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (e successive modifiche ed integrazioni);
- delle DD.GG.RR. Veneto n. 2176 del 2.8.2005, n. 2974 del 11.10.2005, n. 3609 del 22.11.2005, nella parte in cui si è ritenuto di affidare alla Segreteria regionale infrastrutture e mobilità le competenze in materia di VIA, nonché della DGR Veneto n. 252 del 7.2.2006 di individuazione nel Segretario regionale infrastrutture e mobilità di Presidente della Commissione regionale VIA.

* * *

PREMESSE IN FATTO

Con istanza presentata in data **11.02.2008** la Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento avente ad oggetto la "Razionalizzazione della Rete Elettrica ad Alta Tensione nelle aree di Venezia e Padova" comprendente tre aree -area A (Dolo-Camin), area B (Mirano) e area C (Malcontenta-Fusina), con la previsione tra l'altro, nell'area A, di **un nuovo elettrodotto aereo a 380KV di circa 15 Km** tra la stazione elettrica di Dolo (VE) e la stazione elettrica di Camin (PD).

Ancor prima dell'avvio dell'istruttoria sulla compatibilità ambientale ed urbanistica dell'intervento la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 642 del **18.03.2008** esprimeva (ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290) l'intesa sulla necessità dello sviluppo e della razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale ad alta tensione da 132, 220 e 380 kV

nel tratto dalla centrale termoelettrica Enel Palladio di Venezia Fusina - Malcontenta (VE) - Dolo (VE) - Camin (PD), rinviando agli uffici regionali competenti e alle amministrazioni locali interessate, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e in sede di conferenza di servizi statale, l'esame dei "dettagli progettuali" delle opere.

Osservazioni e pareri apertamente e motivatamente critici del progetto e dello studio di impatto ambientale venivano presentati da diversi soggetti privati e dai Comuni ricorrenti.

A questo punto del procedimento di VIA statale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con propria nota del **23.03.2009** a firma del Direttore della Divisione III - Valutazione Impatto Ambientale di Infrastrutture, Opere Civili ed Impianti Industriali, recependo quanto formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, richiedeva a Terna S.p.A. integrazioni tecnico-amministrative in merito alla documentazione prodotta ai fini della procedibilità dell'istanza.

Tra le richieste avanzate dal Gruppo Istruttore rilevano, *in primis*, la necessità di integrare ed approfondire l'analisi delle alternative progettuali da confrontarsi secondo parametri qualitativi e quantitativi, considerando anche l'opzione zero e l'esigenza di analizzare e valutare una variante del tracciato della linea 380 kV di progetto tenendo presente anche l'opzione cavo interrato, al fine di evitare interferenze con l'ambito paesaggistico ambientale caratterizzato dall'idrovia esistente e dalla "Villa Sagredo" e con gli insediamenti abitativi lungo il tracciato proposto.

In seguito alle specifiche richieste di integrazione presentate dalla Commissione statale VIA, Terna S.p.A. provvedeva a trasmettere in data **20.04.2009** integrazioni con cui tuttavia si limitava a presentare una rapida descrizione di due alternative al tracciato di progetto dell'elettrodotto a 380 kV "Dolo - Camin":

- l'**alternativa 1** che prevede un tratto aereo a 380 kV in semplice terna sdoppiata ed ottimizzata, della lunghezza di circa 12,3 km,

compreso tra la stazione elettrica di Dolo (VE) ed un'area ubicata nel Comune di Padova ed interessante i Comuni di Dolo, Fossò, Strà, Camponogara, Vigonovo in Provincia di Venezia ed il Comune di Padova; una stazione di transazione aereo/cavo a 380 kV, denominata "Vigonovese", ubicata nel Comune di Padova in terreni agricoli posti a circa 200 metri ad est dell'autostrada A13 "Bologna-Padova" e un tratto in cavo interrato a 380 kV, della lunghezza di 2,8 km, nel Comune di Padova, dalla stazione di transazione aereo/cavo "Vigonovese" alla stazione elettrica di Camin;

- e l'**alternativa 2** (considerata migliorativa del tracciato originario seppur discostandosi lievemente dallo stesso) che prevede un tratto aereo a 380 kV in semplice terna sdoppiata ed ottimizzata, della lunghezza di circa 14,8 km, compreso tra la stazione elettrica di Dolo (VE) e la stazione elettrica di Camin ed interessante i Comuni di Dolo, Fossò, Strà, Camponogara, Vigonovo, Saonara in Provincia di Venezia ed il Comune di Padova; la realizzazione del riassetto della rete a 220 e 132 kV dell'area mediante una serie di interventi alcuni dei quali coincidenti con quelli presentati nel progetto di autorizzazione, nonché l'effettuazione di un tratto in cavo interrato a 220 kV fino alla stazione elettrica di Camin della lunghezza di circa 7,6 km (nei Comuni di Strà, Vigonovo, Saonara e Padova) evitante l'interessamento di Via Galta, nel Comune di Strà e posto in fregio all'idrovia "Padova-Venezia".

Dell'avvenuto deposito di documentazione integrativa veniva dato avviso pubblico sulla stampa il **18.5.2009** onde consentire la presentazione di nuove osservazioni e pareri da parte dei soggetti interessati.

Successivamente all'esecuzione dell'adempimento sopra specificato, la proponente trasmetteva, altresì, ulteriore documentazione aggiuntiva acquisita dall'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 257763 del 12.05.2009, con prot. n. 273473/45.07 del 19.05.2009 e con prot. n. 351337/45.07 del 29.06.2009.

Nel frattempo, con Ordinanza del 06.05.2009 n. 3764 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art. 12, dettava specifiche disposizioni acceleratorie della procedura di VIA per l'intervento in oggetto finalizzate al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati, mediante una celere conclusione dell'iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione e di interrimento delle linee elettriche aeree.

A seguito di una espressa richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Saonara (con nota prot. n. 8196 del 15.09.2008 acquisita con prot. n. 510802/45.07 del 10/10/2008) e dal Sindaco del Comune di Vigonovo (nota prot. n. 0012654 del 09.09.2008 acquisita con prot. n. 478049 del 02.10.2008), il presidente della Commissione regionale VIA convocava l' "inchiesta pubblica" prevista dall'art. 18 della LR Veneto 10/1999, tenutasi in data **20.05.2009** in Venezia presso l'esigua sala riunioni della sede regionale di Palazzo Linetti.

Entrambi i Comuni istanti, convocati pochi giorni prima della data fissata per l'Inchiesta pubblica, decidevano di non partecipare alla riunione lamentando la presenza di una serie irregolarità atte ad inficiare il regolare e corretto svolgimento dell'incontro.

In ambito statale, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, con parere n. 293 dell'**08.06.2009** si esprimeva favorevolmente riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Terna S.p.A. stabilendo la necessità del rispetto di alcune prescrizioni tra cui la conformazione all'Alternativa 2 del tratto intercorrente tra la stazione elettrica di Dolo e la stazione elettrica di Camin, nonché l'interrimento e lo schermatura dell'elettrodotto dal fiume Brenta fino alla Stazione di Camin.

Nel frattempo, a seguito del deposito della documentazione progettuale integrativa venivano depositati ulteriori pareri ed osservazioni tra i quali rilevano, ai fini della presente procedura, quelli presentati dal Comune di Vigonovo prot. n. 316384/45.07 del

10.06.2009 e prot. n. 318748/45.07 del **16.06.2009** nonché le osservazioni avanzate dal Comune di Saonara prot. n. 318763.07 del **16.06.2009**.

La Commissione Regionale V.I.A. nella seduta dell' **08.07.2009** con parere n. 246, esprimeva, in presenza del voto contrario della Provincia di Padova, valutazione favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in questione subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi indicate. Quest'ultimo parere veniva recepito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2182 del **21.07.2009**.

Nel frattempo il procedimento di VIA Statale proseguiva con nota prot. DG-PAAC-8802 del **03.07.2009**, mediante la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Direttore Generale per la qualità e la tutela del paesaggio arch. F. Prosperetti esprimeva un giudizio positivo in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'intervento in esame con riferimento **all'alternativa 1** presentata (ritenuta "*nettamente preferibile in quanto oltre a non interferire con il complesso di Villa Sagredo, non andrebbe ad incidere con il tratto realizzato dell'Idrovia Venezia Padova che ... costituisce uno dei pochi elementi di qualità del paesaggio*"), e solo in subordine all'alternativa 2 e comunque previa verifica della fattibilità delle condizioni precedentemente espresse in merito alla tutela di Villa Sagredo (ossia, interrimento parziale della linea nel tratto di affiancamento alla parte dell'Idrovia sino al fiume Brenta, ovvero passaggio della linea lungo il margine meridionale dell'idrovia).

Tuttavia con successiva nota prot. n. DGPBAAC/34.19.04/7126 del **20.10.2009** il medesimo Ministero predetto nella persona del nuovo Direttore generale per il paesaggio Arch. Roberto Cecchi, preso atto di una riunione convocata dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 17.09.2009 e di una successiva nota del medesimo Dipartimento del 22.09.2009, nonché di quanto dichiarato da TERNA in una nota del 7.10.2009

(secondo cui “*l’unica soluzione perseguibile è la realizzazione dell’elettrodotto 380 kV “Dolo-Camin” secondo la proposta denominata Alternativa 2*”) e di una successiva nota della stessa TERNA del 13.10.2009, “*nel confermare le considerazioni espresse dalla allora Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio*” del 3.7.2009, “*stante la dichiarata impossibilità di perseguire soluzioni alternative alla soluzione denominata alternativa 2*”, esprimeva “*un parere favorevole sull’alternativa 2*”.

Alla luce della nuova posizione assunta, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali emanava, in data **01.12.2009**, il decreto prot. n. ex DSA-DEC-2009-0001833 con cui esprimeva il proprio conclusivo giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Razionalizzazione della Rete Elettrica ad Alta Tensione nelle aree di Venezia e Padova" nel rispetto di alcune prescrizioni ivi espressamente indicate, anche relative al rispetto della normativa regionale veneta sugli elettrodotti (la LR 27/1993) cui erano preordinate talune prescrizioni (C2, C4, C5, C6).

Tuttavia successivamente all’emanazione di tale ultimo provvedimento, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, procedevano d’intesa all’emanazione di un nuovo decreto prot. DVA-DEC-2010-0000003 del **02.02.2010** recante la compatibilità ambientale del medesimo progetto, omettendo tuttavia le precedenti prescrizioni relative al rispetto della normativa regionale sugli elettrodotti.

Dalle premesse del nuovo decreto si apprendeva che tale ultimo risultava espresso dopo aver “*acquisito il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (CTVIA-2009-0004794 del 18.12.2009)*” il quale ultimo in realtà non era altro che una relazione del Comitato di Coordinamento della Commissione VIA-VAS che si assume approvata nella seduta del 14.12.2009, allegata ad una nota del Presidente della medesima Commissione inviata alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale in

risposta ad una richiesta conseguente ad una nota di Terna datata 5.11.2009.

Tutti i suddetti atti e provvedimenti risultano gravemente illegittimi e vengono qui impugnati per i motivi che si illustreranno *infra*.

* * *

SULLA LEGITTIMAZIONE AL RICORSO

Tutti i Comuni ricorrenti sono legittimati ed hanno interesse a proporre il presente ricorso giurisdizionale avverso la pronuncia di valutazione di impatto ambientale favorevole sul progetto di elettrodotto in esame ove si considerino i pesanti impatti negativi di tale intervento sull'ambiente, sull'economia e sulle popolazioni di cui gli enti locali sono i primi soggetti pubblici esponenziali.

In relazione a tali pesanti impatti basti prendere visione dell'appello sottoscritto, oltre che dal Presidente della Provincia di Venezia, dai Sindaci dei Comuni di Saonara (PD), Dolo (VE), Stra (VE), Camponogara (VE), Vigonovo (VE) e Fossò (VE) nonché dagli altri amministratori e consiglieri provinciali e comunali dei predetti Enti locali, con la richiesta di intervento finalizzato all'attuazione di una variante interrata del nuovo elettrodotto aereo a 380 kV che si intende realizzare tra la stazione elettrica di Dolo (VE) e quella di Camin (PD), al fine di salvaguardare la salute, l'ambiente e i valori storici e culturali della **“Riviera del Brenta”**, nota in tutto il mondo.

Invero, nell'appello *de quo* le amministrazioni locali hanno evidenziato l'entità considerevole delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento necessario per la realizzazione del nuovo elettrodotto aereo sol che si consideri la tipologia prevista per i sostegni dell'elettrodotto raggiunge un'altezza di circa 60 metri, nonché la potenzialità invasiva dello stesso, capace di compromettere la salute, l'ambiente e le prerogative delle popolazioni residenti nei territori interessati dall'attraversamento della linea ad altissima

tensione Dolo-Camin.

I maggiori aspetti critici derivanti dalla realizzazione dell'elettrodotto attengono alla grave perdita in qualità di vita dei cittadini ivi residenti sia a livello economico-potenziale (la riduzione del valore immobiliare determina oltre a danni economici per le singole proprietà, anche la fuga e la differenziazione sociale degli insediamenti urbani, nonché la perdita complessiva di attrattiva dei territori e delle comunità), sia a livello sanitario (l'interramento con cavi schermati è maggiormente idoneo a salvaguardare la salute della gente del territorio, la quale da una recente ricerca epidemiologica condotta dalla provincia di Venezia risulta compromessa da un'elevata incidenza tumorale e leucemica. Inoltre, si segnalano i rischi che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come affermato dalla Direttiva Generale degli Studi del Parlamento Europeo n. 5/2001).

Relativamente al profilo ambientale, le amministrazioni sottoscrittenti l'appello evidenziano l'altissimo pregio paesaggistico e la rilevanza naturalistica del territorio della Riviera del Brenta, caratterizzato dal complesso delle Ville Venete, tra cui "Villa Sagredo" (gravemente pregiudicata dall'intervento in esame), e da un pregevole habitat naturale composto da vegetazione e fauna di specie rare e protette.

Inoltre, nell'atto in esame si evidenzia l'effetto cumulo tra la grande infrastruttura elettrica e l'importante arteria stradale "c.d. strada camionabile"; concentrazione lesiva del territorio e del paesaggio, in termini sia quantitativi sia qualitativi.

Infine, l'attenzione viene posta sul significato estetico e sul valore ambientale e culturale del paesaggio, sui legami affettivi, sui riferimenti attinenti l'identità e sulle funzioni urbane, sottolineando che il paesaggio è luogo di diritti e di responsabilità ai sensi sia della Convenzione Europea del Paesaggio sia della Direttiva del Parlamento Europeo 2001/42/CE.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte pare inevitabile

dover garantire il coinvolgimento delle amministrazioni locali i cui territori risultano interessati dall'attraversamento della linea ad altissima tensione Dolo-Camin, affinché anche le stesse possano partecipare alle decisioni riguardanti il proprio territorio, contribuire alla sensibilizzazione e alla crescita della consapevolezza del paesaggio come bene comune nonché collaborare alla salvaguardia del prestigio ambientale, culturale, monumentale e paesaggistico rappresentato da tali luoghi.

A tal fine si evidenzia che l'interramento della nuova linea elettrica consentirebbe una minimizzazione degli impatti dell'opera rispetto alla condotta aerea, sicuramente capace di determinare un inaccettabile deterioramento del grado di qualità urbana e ambientale del territorio dei Comuni di Camponogara (VE), Dolo (VE), Fossò (VE), Saonara (PD), Stra (VE) e Vigonovo (VE); alternativa assolutamente non considerata nonostante la sollecitazione in tal senso posta in essere da parte dalle predette amministrazioni.

Inutile aggiungere che questo appello è rimasto totalmente inascoltato.

Di qui l'interesse personale, diretto, concreto ed immediato dei Comuni ricorrenti a proporre la presente impugnativa onde evitare che dall'attuazione dei provvedimenti avversati derivi la denunciata grave compromissione delle popolazioni, dell'ambiente, del territorio e dell'economia locale.

Peraltro si consideri anche l'interesse di tutti i Comuni ivi ricorrenti a contestare provvedimenti con cui, del tutto immotivatamente ed illogicamente, sono stati del tutto disattesi i reiterati pareri critici espressi dai medesimi nell'ambito della procedura di V.I.A. del progetto in esame.

* * *

MOTIVI DI DIRITTO

Parte A

Violazioni attinenti alla procedura statale

1.- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUIES E 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990 IN RELAZIONE ALLA PRETERMISSIONE DEL PRECEDENTE DECRETO INTERMINISTERIALE DI V.I.A. (RECANTE PRESCRIZIONI PIU' RIGOROSE)

L'impugnato decreto interministeriale VIA prot. DVA n. 3 del 2.2.2010 in esame è stato preceduto da altro decreto interministeriale, prot. ex DSA – DEC- 1833 dell'1.12.2009, il quale recava alcune prescrizioni imposte dalla delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2182 del 21.7.2009, in particolare in ordine all'osservanza della normativa regionale sugli elettrodotti: si tratta delle prescrizioni C1-C6, cui era stato espressamente condizionato il giudizio favorevole di VIA nel decreto n. 1833 del 2009, poi tutte stralciate dal decreto di VIA n. 3 del 2010 successivamente assunto ed ivi impugnato.

Ora, è pur vero che un'amministrazione può ovviamente decidere di modificare le proprie determinazioni precedentemente assunte; e tuttavia ciò deve avvenire seguendo un procedimento di secondo grado di cd. "riesame", con le ovvie garanzie di partecipazione procedimentale nei confronti di tutti i soggetti interessati, che si conclude con un provvedimento in autotutela, assistito dall'imprescindibile onere motivazionale.

Ma tutto ciò non è assolutamente avvenuto nel caso in esame.

Di qui in primo luogo un eccesso di potere per violazione del procedimento ed una patente violazione degli artt. 21-quinquies e/o 21 nonies, della legge 241/1990 (rispettivamente, sulla revoca e sull'annullamento d'ufficio), oltre che degli art. 7 ss. della stessa legge generale sul procedimento amministrativo.

Ma soprattutto in tutto questo è dato individuare un **grave**

travisamento dei fatti laddove il conclusivo decreto interministeriale di VIA n. 3 del 2010 **neppure menziona** il precedente decreto prot. n. 1833/2009 dell'1.12.2009 **quasi che lo stesso non fosse neppure venuto ad esistenza.**

Eppure, a quanto risulta, detto ultimo decreto è stato regolarmente emesso e sottoscritto da entrambi i Ministri concertanti (sia quello dell'ambiente e della tutela del territorio, sia quello per i beni e le attività culturali), ha ricevuto l'attribuzione di data e numero di protocollo ed è stato anche pubblicato sul sito web ufficiale www.minambiente.it (anche se ad oggi è sparito dal web).

Ne conseguono dunque i vizi di legittimità enunciati nella rubrica del motivo. Vizi che risultano tanto più gravi in una fattispecie procedimentale di V.I.A., quale è quella in esame in cui, come è ben noto, sono (*rectius*, dovrebbero essere) massime le garanzie di trasparenza e pubblicità imposte dalla normativa europea e nazionale!

* *

2.- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 SEXIES DELLA LEGGE 290/2003, DEGLI ARTT. 22 E 29 DEL D. LGS. 152/2006 E DELL'ART. 3 DELLA LR VENETO 27/1993 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SOTTO IL PROFILO DELL'ILLEGITTIMA POSTICIPAZIONE DELLA V.I.A. RISPETTO ALL'INTESA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 239/2003 convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia), la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente **“previa intesa con la regione o le regioni interessate”**, sostitutiva di tutti gli atti di assenso necessari, che viene espressa al termine di un procedimento unitario in cui si inserisce sia la verifica della conformità urbanistica dell'opera (previo parere motivato degli enti

locali interessati alla localizzazione degli impianti), sia la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Appare evidente dall'esame della disposizione teste rammentata, come l'atto di intesa della Regione interessata si collochi inevitabilmente a conclusione dell'istruttoria procedimentale di verifica della compatibilità urbanistica e di valutazione di impatto ambientale.

Ed invece nel caso di specie è accaduto che ben due anni prima dell'espressione del giudizio conclusivo della valutazione di impatto ambientale, con delibera della Giunta regionale 18 marzo 2008, n. 642 la Regione del Veneto aveva già espresso l'intesa regionale sul progetto in esame ex art. 1 *sexies*, comma 1, della legge 290/2003 (vds. il punto 1 del dispositivo), stabilendo nel contempo che ***“l'esame dei dettagli progettuali delle singole opere sia svolto dagli uffici regionali competenti e dalle amministrazioni locali interessate nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e in sede di conferenza di servizi statali”*** (punto 2 del dispositivo).

Appare dunque evidente, oltre che dai tempi in cui è stata espressa, dallo stesso tenore letterale della medesima delibera regionale, il ruolo assolutamente marginale e residuale riservato nel caso di specie dall'Amministrazione regionale al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, comunque da espletare a decisione favorevole già definitivamente espressa sull'an e sul quomodo dell'intervento, fatti salvi, appunto, i meri *“dettagli progettuali”* da riservare appunto alla procedura di VIA.

Il tutto in evidente contrasto con la fondamentale funzione preventiva e condizionante la realizzabilità del progetto attribuita dalla normativa statale e comunitaria alla procedura di valutazione di impatto ambientale: vds. l'art. 29 del d.lgs. 152/2006 secondo cui *“la valutazione di impatto ... costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione”* ed è condotta sulla base di uno studio di impatto ambientale il quale deve considerare tra le alternative anche la cosiddetta *“opzione zero”* (art.

22, comma 1, lett. d, d.lgs. 152/2006) ossia la non realizzazione del progetto.

Del tutto evidente appare poi la violazione della scansione procedimentale disciplinata dal citato art. 1 *sexies* della legge 290/2003 a mente del quale -come ricordato- l'intesa della Regione territorialmente competente si colloca nella fase decisoria conclusiva del procedimento autorizzatorio unico (comma 1), e pertanto una volta completata la fase istruttoria comprensiva della procedura di VIA, con la fondamentale precisazione che **“l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA”** (comma 4).

Infine, si rammenta che un preciso richiamo ad una necessaria considerazione degli esiti della procedura di VIA ai fini dell'espressione dell'intesa regionale sulla linea elettrica di competenza statale è desumibile anche dalla LR Veneto 30 giugno 1993, n. 27 il cui art. 3, sotto il titolo “Procedimento di intesa”, dispone testualmente che:

“1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del DPR 616/1977, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.¹

2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA).

¹ In proposito si precisa che le disposizioni della LR Veneto 27/1993 che prevedono fasce di rispetto dagli elettrodotti tali da contenere il valore di campo magnetico a 0,2 microtesla, com'è noto, sono state ritenute dal Giudice amministrativo tacitamente abrogate dal DPCM 8 luglio 2003 il quale, in attuazione della legge 36/2001, ha stabilito standard di inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti validi per tutto il territorio nazionale: vds. TAR Veneto, sez. II, 21 aprile 2005, n. 1735 confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1159. Tuttavia le pronunce in argomento non hanno minimamente posto in discussione la perdurante validità ed efficacia delle altre previsioni della stessa LR 27/1993 rammentate nel presente parere: in proposito sia consentito rinviare a CARINGELLA-DE MARZO, L'elettrosmog nella legislazione regionale, Milano, 2006.

prescritta dalla vigente normativa”.

Appare dunque evidente come, anche alla luce della disciplina legislativa regionale, l'atto di intesa con la Regione deve pertanto necessariamente seguire la pronuncia di valutazione di impatto ambientale, e non può giammai precederla, come invece è avvenuto nel caso di specie.

Di qui le censure di cui all'intitolazione del motivo.

* *

3.- VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DEL D. LGS. 267/2000 E DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 35/2001 IN RELAZIONE ALL'ESCLUSIONE DEI COMUNI RICORRENTI DALLA NEGOZIAZIONE E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Nella procedura di valutazione di impatto ambientale ivi in esame risulta avere svolto un ruolo decisivo l'accordo di programma cd. di "Vallone Moranzani".

A tal proposito si rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2004 veniva dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei canali portuali.

In pari data, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383, si provvedeva alla nomina del Commissario delegato, al quale veniva affidato il compito di effettuare l'individuazione e la realizzazione di tutte le iniziative necessarie a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività di navigazione riguardanti il Porto di Venezia.

Con DGR 1448 del 22.05.2007 la Regione Veneto aderiva formalmente alla proposta del Commissario delegato di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 35/2001, fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione

dei sedimenti di scavo dei canali dell'area di Porto Marghera ed alla connessa realizzazione di interventi idraulici, viabilistici, ambientali dell'area di Malcontenta, ai fini di una riqualificazione ambientale paesistica del territorio.

In data 31 marzo 2008, veniva sottoscritto (dal Commissario Delegato per l'emergenza socio – economico - ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Veneto, dal Magistrato delle Acque di Venezia, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, dall'Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, dalla Società San Marco Petroli, dalla Società Terna, nonché da ENEL Distribuzione S.p.A.) *"l'Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera"* il quale prevede una serie di attività da realizzare, tra le quali, da un lato, lo spostamento e l'interramento di linee elettriche ad alta tensione esistenti tra Fusina e Malcontenta onde consentire la realizzazione delle opere per il conferimento dei fanghi, e, dall'altro, la realizzazione di alcune nuove linee elettriche ad alta ed altissima tensione tra le Province di Padova e Venezia.

In particolare, l'art. 6 dell'accordo prevede alcuni impegni facenti capo a Terna e riguardanti una serie di interventi funzionali a liberare l'area del vallone Moranzani dagli elettrodotti aerei ivi presenti, rispetto ai quali, la realizzazione del nuovo elettrodotto in singola terna a 380 kV "Dolo-Camin" viene considerata "coessenziale"².

² Art. 6.1 - Impegni di Terna per gli interventi sulle linee elettriche A.T.: (...) Il programma comprende: a) Le nuove stazioni a 380 kV nella stazione elettrica di "Malcontenta" e "Fusina 2" (VE); la stazione di transizione a 380 kV di "Romea" (VE); i nuovi elettrodotti in cavo a 380 kV e 220 kV tra "Fusina" e "Malcontenta"; Varianti, sia aeree che in cavo, su esistenti elettrodotti a 220 kV e 132 kV. I suddetti interventi sono indispensabili per consentire di liberare l'area del vallone Moranzani dagli

Orbene, la negoziazione e l'approvazione di tale accordo di programma è avvenuta in completa assenza del coinvolgimento di gran parte delle amministrazioni maggiormente interessate dai progetti di maggiore impatto colà previsti, tra cui in primo luogo gli elettrodotti aerei ad altissima tensione.

In particolare non sono stati minimamente coinvolti, né la Provincia di Padova, né i qui ricorrenti Comuni di Vigonovo, Saonara, Camponogara, Stra e Dolo, il cui territorio è attraversato dalle previste linee elettriche a 380 kV "Dolo - Camin" e che, pertanto, rientrano nel novero degli enti locali chiamati ad esprimersi in sede di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto in esame (ex art. 1-sexies della legge 239/2003).

Eppure l'indispensabile coinvolgimento e l'unanimità del consenso di tutte le "amministrazioni interessate" ai fini della conclusione dell'accordo di programma si evince in termini inequivoci dall'art. 34, commi 3 e 4, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove per amministrazioni "interessate" debbono ovviamente intendersi in generale i titolari di una competenza alla realizzazione o gestione degli interventi oggetto dell'accordo, e "in particolare gli enti territoriali sul cui suolo è localizzato l'intervento o quelli che intervengono a tutela degli interessi della rispettiva popolazione per una contiguità dell'intervento rispetto al proprio territorio" (così ad es. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 2443 del 2002).

elettrodotti aerei oggi presenti (...); b) Il nuovo elettrodotto in singola terna a 380 kV "Dolo - Camin"; la nuova stazione elettrica a 380/132 kV di "Mirano" (VE); il nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 kV "Malcontenta - Mirano"; c) L'interramento: dell'elettrodotto a 132 kV "Fusina 2 - Sacca Fisola" e il nuovo tratto in cavo marino interrato "Sacca Serenella - Cavallino"; dell'elettrodotto a 220 kV tra le stazioni elettriche "Stazione IV" e "Stazione V".

Art. 6.2 - Impegni della Regione del Veneto: "La Regione Veneto e Terna si danno reciprocamente atto e riconoscono che la realizzazione degli interventi funzionali a liberare l'area del vallone Moranzani, di cui al comma 6.1 lettere a) e c), è coesistente rispetto alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 6.1 lettera b), e che la localizzazione dei tracciati degli elettrodotti aerei "Dolo-Camin" e "Malcontenta-Mirano", è condivisa dalla medesima Regione ed è compatibile con il Piano regionale di programmazione urbanistica nelle aree interessate dai due interventi: pertanto la mancata autorizzazione anche di una sola delle due opere citate al comma 6.1. lettera b) sarà causa di risoluzione del presente accordo (...)"

In termini di analogo inevitabile coinvolgimento nella negoziazione degli enti locali interessati stabiliscono peraltro sia l'art. 32, commi 1 e 4, della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35, sia la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata (previsioni entrambe citate nelle premesse dell'accordo di programma ivi in esame): si veda in particolare il punto 1, lettera b), ove è prescritto che *"gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere, nel processo di negoziazione, gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo"*.

Tale omesso coinvolgimento degli enti locali interessati nel menzionato accordo di programma di "Vallone Moranzani" risulta tanto più grave ove si consideri che, come detto, tale accordo ha evidentemente giocato un ruolo decisivo nel procedimento di VIA de quo.

A tal proposito si consideri infatti, oltre all'Ordinanza di protezione civile n. 3764/2009 su cui si tornerà, che il parere positivo sul progetto da parte della Direzione generale per il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali del 20.10.2009 (su cui immediatamente *infra*) viene espresso una volta ricordato che *"con nota DPC/CG/0058652 del 17.09.2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione civile ha convocato una riunione concernente l'attuazione dell'art. 6 dell'Accordo di programma "Vallone Moranzani" e quindi "preso atto della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile del 22.09.2009 prot. DPC/CG/0059680 in esito alla sopraccitata riunione"*.

Ora, pur non conoscendo nulla in ordine alle decisioni assunte nell'ambito della predetta riunione e in ordine al contenuto della susseguente nota emessa dal Dipartimento della Protezione civile, non par dubbio che tale attività esecutiva dell'art. 6 dell'accordo di programma sia all'origine dell'inopinato radicale mutamento di

valutazione del dicastero per i beni e le attività culturali in ordine alla praticabilità della cd. "Alternativa 2" di progetto (dapprima invece scartata dalla medesima Direzione generale in quanto pesantemente pregiudizievole).

Di qui la fondatezza delle doglianze di cui all'intitolazione del moitvo.

* *

4.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'INOPINATO MUTAMENTO DEL PARERE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

A leggere gli atti istruttori in possesso dei ricorrenti risulta che il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso due pareri sul progetto: il primo in data 3.7.2009 e il secondo in data 20.10.2009 che ha condotto alla modifica della prescrizione A.1 del decreto ministeriale di VIA in ordine alla scelta della cosiddetta "alternativa n. 2" di tracciato, tutta in cavo aereo.

Più precisamente con nota prot. DG-PAAC-8802 del 03.07.2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Direttore Generale per la qualità e la tutela del paesaggio arch. F. Prosperetti, tenuto conto di tutta l'attività istruttoria svolta (e dunque, dell'esito di un sopralluogo, delle osservazioni pervenute, del parere istruttorio formulato dalle competenti Direzioni generali e delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze), esprimeva un giudizio positivo in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'intervento in esame precisando che per l'area di intervento A Dolo-Camin, detto parere positivo veniva espresso con riferimento all' **“alternativa 1”** presentata in quanto ritenuta **“nettamente preferibile in quanto oltre a non interferire con il complesso di Villa Sagredo, non andrebbe ad incidere con il tratto realizzato dell'Idrovia Venezia Padova che ... costituisce uno dei pochi elementi di qualità del paesaggio; ciò sebbene tale soluzione,**

secondo quanto dichiarato dal proponente, non consentirebbe una parte notevole delle dismissioni previste”.

Precisando che **solo in subordine** si poteva ipotizzare l'alternativa 2, e comunque **solo ed esclusivamente previa verifica della fattibilità delle condizioni precedentemente espresse in merito alla tutela di Villa Sagredo**, ossia: interramento parziale della linea nel tratto di affiancamento alla parte dell'Idrovia sino al fiume Brenta, ovvero passaggio della linea lungo il margine meridionale dell'idrovia.

E tuttavia con successiva nota prot. n. DGPBAAC/34.19.04/7126 del **20.10.2009** il medesimo Ministero nella persona del nuovo Direttore generale per il paesaggio arch. Roberto Cecchi, preso atto di una riunione convocata dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 17.09.2009 e di una successiva nota del medesimo Dipartimento del 22.09.2009, nonché di quanto dichiarato da TERNA in una nota del 7.10.2009 (secondo cui *“l'unica soluzione perseguibile è la realizzazione dell'elettrodotto 380 kV “Dolo-Camin” secondo la proposta denominata Alternativa 2”*) oltre che di una successiva nota della stessa TERNA del 13.10.2009, deliberava testualmente: “nel confermare le considerazioni espresse dalla allora Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio ... in merito all'impatto sul patrimonio culturale delle diverse alternative proposte ...” , tuttavia, *“stante la dichiarata impossibilità di perseguire soluzioni alternative alla soluzione denominata alternativa 2 ... ritiene che possa essere reso un parere favorevole sull'alternativa 2”*.

Tale ultimo parere, alla base del concerto poi espresso dal Ministro per i beni e le attività culturali sull'emissione dell'impugnato decreto positivo di VIA (anzi, dapprima per l'emissione del decreto n. 1833/2009 e successivamente del decreto n. 3/2010), risulta inficiato da una serie di evidenti illegittimità.

In primo luogo appare chiaro che la valutazione favorevole

sull'alternativa progettuale completamente aerea dell'elettrodotto (la cd. alternativa 2) risulta inficiata da una palese **contraddittorietà e da un connesso patente sviamento dall'interesse pubblico**. Invero, da un canto, nelle premesse si riconferma *expressis verbis* la posizione assunta dalla Direzione in occasione del precedente parere 3.7.2009 favorevole all'alternativa 1 (cavo interrato), peraltro in coerenza con tutta l'attività istruttoria svolta dagli uffici centrali e periferici del dicastero medesimo; e dall'altro nelle conclusioni si disattende palesemente detto precedente parere esprimendo una valutazione positiva sull'alternativa 2 (in completa assenza delle condizioni cui l'eventuale fattibilità di quest'ultima era stata subordinata).

Ma v'è di più.

Tale repentino quanto sorprendente *revirement* è avvenuto non sulla base di un motivato mutamento di valutazione circa la compatibilità del progetto *-rectius*, dell'alternativa progettuale dapprima scartata- con i beni culturali interessati e con il contesto paesaggistico locale (in proposito viene anzi ribadita la posizione di incompatibilità già espressa dal dicastero!), bensì a fronte di una "*dichiarata impossibilità*" di perseguire soluzioni alternative da parte della ditta committente: il che evidenzia meglio d'ogni altro elemento il grave sviamento in cui è incorso il Ministero subordinando il perseguimento dell'interesse pubblico primario cui lo stesso dicastero risulta preposto ai sensi del d.lgs. 42/2004 alla realizzabilità (comunque) dell'opera, quasi che l'an del progetto non potesse essere (più) posto in discussione: con il che si assiste ad uno sviamento anche dall'interesse pubblico della stessa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ove poi si ponga mente alla circostanza che detta pretesa "impossibilità" di soluzioni alternative è stata semplicemente e puramente "dichiarata" dal committente il progetto, senza una benché minima attività di verifica circa l'attendibilità e la credibilità della stessa da parte del Ministero, che avrebbe ben potuto trarre documentate confutazioni dalle relazioni tecniche agli atti della

procedura (si vedano in particolare le relazioni tecniche dell'ing. Mantuano allegate alle osservazioni espresse dai Comuni ricorrenti), si evince anche una **grave carenza di istruttoria**. Il tutto oltre ad un ancor più rilevante **difetto di motivazione** circa il radicale mutamento di valutazione fondato su una circostanza che in realtà era ben presente al Ministero già al momento dell'adozione del precedente parere in data 3.7.2009 chiaramente negativo sull'alternativa 2 "sebbene tale soluzione, secondo quanto dichiarato dal proponente, non consentirebbe una parte notevole delle dismissioni previste".

* *

5.- VIOLAZIONE DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 152/2006 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE (IN PARTICOLARE L' "OPZIONE ZERO" E L'ALTERNATIVA DEL CAVO INTERRATO)

Lo studio di impatto ambientale presenta una evidente grave lacuna in relazione alla sostanzialmente omessa o comunque gravemente deficitaria valutazione delle possibili alternative progettuali, e ciò in evidente violazione dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo cui *"lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: (...) d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo ambientale"*.

In particolare nel testo originario dello SIA-studio di impatto ambientale risulta omessa ogni considerazione circa la soluzione progettuale alternativa in particolare con riferimento all'interramento della linea elettrica, malgrado quest'ultima risulti ben praticabile (come evidenziato nelle relazioni tecniche dell'ing. Mantuano allegate ai pareri espressi dai Comuni ricorrenti: vds. *infra*).

In proposito si deve peraltro rammentare che il Ministero dell'ambiente con la nota prot. DSA-2009-0007280 del 23.3.2009

aveva espressamente richiesto quale integrazione dello SIA “*per l’area di intervento A di analizzare e valutare una variante del tracciato della linea 380 kV di progetto considerando anche l’opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l’ambito paesaggistico ambientale caratterizzato dall’idrovia esistente e dalla Villa Sagredo e con gli insediamenti abitativi (esistenti e programmati) lungo il tracciato proposto*”.

E tuttavia, ciò malgrado, nelle successive Integrazioni allo SIA depositate da Terna non risulta essere stata fornita risposta al preciso quesito ministeriale in quanto nelle stesse non viene affatto illustrata un’alternativa di tracciato in cavo interrato credibile ed effettivamente praticabile, bensì piuttosto si avanza un’ipotesi progettuale destinata all’inevitabile bocciatura ove posta a confronto con le alternative preferenziali presentate da Terna. La variante proposta non appare altro infatti che la riproposizione di una prima ipotesi di tracciato accantonata dalla medesima società in quanto irrealizzabile per la presenza di immobili in zona di rispetto dell’elettrodotto.

La perentoria affermazione contenuta nelle Integrazioni allo SIA secondo cui “un eventuale utilizzo, anche parziale, di cavi interrati a 380 kV per la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV “Dolo-Camin” comporterà la rinuncia al piano di razionalizzazione della rete elettrica previsto nell’area compresa fra Dolo e Camin” (Integrazioni, pag. 51)” costituisce d’altronde la migliore riprova della precisa volontà della società proponente di escludere a priori qualsiasi ipotesi di tracciato interrato nell’area in esame, come invece espressamente richiesto dalla stessa Commissione tecnica di verifica VIA-VAS presso il Ministero dell’ambiente. Il tutto con un tono decisamente minaccioso: o mi si autorizza l’elettrodotto in cavo aereo per il tratto di Dolo-Camin o rinuncio al piano complessivo di razionalizzazione delle rete elettrica tra le province di Venezia e Padova!

D’altronde, la palese carenza della documentazione depositata da Terna relativamente alla soluzione interrata evidenzia come in

realtà non si sia neppure tentato un reale esame di tale alternativa progettuale. Invero, come segnalato nella relazione del tecnico incaricato dai Comuni ricorrenti ing. Mantuano, le cartografie prodotte in sede di Integrazioni allo SIA risultarono realizzate in scala assolutamente non idonea (superiore a 1:5000) per definire il dettaglio dell'intervento relativo alla cd. "Alternativa 2" onde valutare le fasce di rispetto, ed inoltre che i dati relativi alle fasce di rispetto e alla valutazione dei CEM risultarono espressi in modo non intellegibile e mancanti dei dati necessari (incertezza dei valori delle correnti, dei sostegni utilizzati, dei diagrammi relativi all'induzione magnetica) ai fini della verifica di rispetto del D.M. 29 maggio 2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" pur espressamente richiamato dalla Commissione VIA nella sua richiesta di integrazioni del 13.3.2009 (punto 19).

Tuttavia, malgrado dette evidenti carenze degli elaborati progettuali prodotti dalla committente, nessun rilievo veniva più mosso dalla Commissione VIA-VAS la quale, smentendo se stessa, esprimeva un giudizio positivo sul progetto secondo la soluzione aerea.

* *

6.- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITA' MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3-QUATER DEL D.LGS. 152/2006 IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI V.I.A. FAVOREVOLE SULL'OPZIONE IN CAVO AEREO

La decisione assunta con l'impugnato decreto di VIA di scartare l'alternativa dell'interramento della nuova linea elettrica Dolo-Camin (in realtà il cavo interrato era stato previsto, sia pure solo parzialmente, nella prima versione del decreto interministeriale di VIA, e poi eliminato nella seconda versione sulla base del "parere integrativo" del Comitato di coordinamento della Commissione VIA-VAS) in ragione di una asserita "impossibilità tecnica" imputabile ad un presunto costo eccessivo per questa operazione, nonché a pretese

criticità di gestione in caso di guasti.

Tuttavia tali affermazioni di Terna non sono mai state verificate, neppure in seguito delle osservazioni presentate dai Comune di Vigonovo e Saonara, ove si dimostrava la fattibilità tecnica dell'alternativa in cavo.

Si veda in particolare la relazione tecnica dell'ing. Mantuano, allegata alle predette osservazioni, ove si dimostra l'assoluta non attendibilità delle dichiarazioni di Terna in ordine alla presunta eccessività dei costi della linea in cavo e alla pretesa minor sicurezza di servizio, poiché l'interramento delle linee elettriche costituisce ormai una tecnologia matura, in grado di garantire sicurezza di esercizio³ e costi assolutamente sopportabili, con numerose applicazioni anche con tensioni di 380 kV, anche per lunghi o lunghissimi tratti⁴.

³ Sul punto nella relazione tecnica si è precisato che la sicurezza di esercizio è ormai consolidata da un uso diffuso in tutto il mondo, e l'uso di quelli isolati con resina (XLPE) ha permesso di utilizzarli largamente. Il rischio di guasto è quindi ridotto notevolmente ed in termini di probabilità è notevolmente inferiore rispetto agli analoghi aerei. Diverso è certamente il tempo necessario per intervenire per un guasto in aereo e quello in cavo, ma nella valutazione del tempo di guasto occorre pesare i due parametri rapportati alla configurazione della linea in esame (ad antenna, magliata, ecc.): le probabilità di guasto (maggiori per le linee aeree), i tempi di riparazione (maggiori per il cavo). L'inserimento di una seconda terna di cavi (come correttamente prevista nella Alternativa 1 – parte in cavo da TERNA) riduce fortemente i tempi di intervento ed aumenta, nel contempo, la sicurezza della rete di trasporto dell'energia eliminando ogni altro motivo di “insicurezza”, anzi questa soluzione secondo quanto è ormai consolidato a livello mondiale, aumenta la sicurezza della rete in quanto non sottoposta ai rischi di guasto connessi agli eventi atmosferici.

Per quanto riguarda il tempo di intervento sui cavi (A. 2.5) [dal doc: Statistics of ac underground cables in power networks – Working Group – CIGRE' dicembre 2007] **il 56 % dei guasti sono riparabili in una settimana** e il 90 % dei guasti per i cavi isolati in estruso il tempo massimo risulta di un mese, e non mesi come dichiarato nel SIA da Terna.

⁴ In proposito si sono ricordati ad esempio i casi:

- del collegamento Turbigo-Rho (considerato fondamentale per l'alimentazione della Lombardia attraverso il Piemonte e conseguentemente con la Francia da cui l'Italia riceve una quantità di energia di circa il 10-15%);
- l'elettrodotto a 380 kV che alimenta la Stazione elettrica di Tavarnuzze (FI) in seguito al VIA concluso nel 2004;

A proposito dei costi dell'interramento della linea il tecnico incaricato dai Comuni ricorrenti evidenziava che: *“La lunghezza del tratto in cavo di circa 7 km costerebbe –utilizzando come riferimento i costi dell'elettrodotto in cavo Piossaco–Grand'Ille (di maggior potenza e difficoltà di opere civili) e tenendo conto del costo dell'elettrodotto in aereo non realizzato- non più di 1,5 milioni di euro al km, quindi circa 10 milioni di euro, una cifra che – come annunciato da Terna – è recuperata in meno di tre mesi di risparmio creato dall'intervento”*⁵: e questi sarebbero i costi eccessivi dell'interramento !

Il tutto senza neppure considerare che in realtà nella valutazione economica comparativa tra le due soluzioni, aerea ed interrata, le amministrazioni precedenti avrebbero ben dovuto necessariamente tener conto anche dei pregiudizi economici subiti dal territorio che deve ricevere l'impianto e dalla comunità che vi abita (si pensi soltanto all'impatto dell'intervento sul territorio in termini di minor fruibilità degli spazi occupati dalle due configurazioni, di riduzione dei valori immobiliari per le aree e gli edifici in stretta vicinanza con l'elettrodotto aereo, di riduzione del valore ambientale e quindi turistico e di attrattività di un territorio inserito nella Riviera del Brenta) in modo tale da potere operare un raffronto completo in termini economici, non limitato dunque al solo all'utile d'impresa per il committente.

Di qui, in ogni caso, un evidente travisamento dei fatti ed una gravissima carenza di istruttoria da parte delle Commissioni VIA statali e regionali che hanno totalmente omesso di verificare quanto soltanto dichiarato da Terna e motivatamente smentito dai Comuni ricorrenti, in quanto non minimamente suffragato da dati estimativi delle due opzioni dell'elettrodotto (aereo ed in cavo interrato), pur

- i **ben 190 Km** (di cui 95 km del tratto italiano) del già annunciato collegamento tra le stazioni di Piossico (Italia, provincia di Torino) e Grand'Ille (Francia), con un elettrodotto con potenza di 1600 MW

⁵ Invero, come dichiarato da Terna, il vantaggio economico per la stessa derivante dalla razionalizzazione della rete è di ben 50 milioni di euro ogni anno.

ripetutamente richiesti dalle amministrazioni comunali che avevano formulato precise richieste ed indicazioni in tal senso.

Il tutto senza neppure voler considerare che ai sensi dell'art. 3 quater del Codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008) ***“nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”***.

Principio fondamentale la cui applicazione condurrebbe nel caso di specie a ritenere la pronuncia di VIA ivi impugnata inficiata da un patente sviamento di potere.

* *

7.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 TER E 4 D.LGS. 152/2006 E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN ORDINE AL RISPETTO DEI LIMITI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E DELLE DISTANZE DI RISPETTO DALL'ELETTRODOTTO

Con il decreto interministeriale di VIA n. 3 del 2010 ivi impugnato ci si preoccupa esclusivamente di garantire il rispetto dei limiti massimi di inquinamento elettromagnetico stabiliti dalla normativa statale vigente di cui al DPCM 8.7.2003.

In realtà ben diversa preoccupazione era stata espressa in sede istruttoria.

Invero con la nota in data 13.3.2009 la Commissione statale VIA-VAS richiedeva *inter alia* a Terna di *“integrare gli elaborati con la rappresentazione degli strumenti urbanistici ed i tracciati degli elettrodotti di progetto con le rispettive distanze di rispetto di cui alla legge regionale 27/1993 e s.m.i.”* (punto 4), salvo poi dimenticarsene in sede di parere conclusivo, con ciò incorrendo in una evidente contraddittorietà.

Come ricordato, anche la Giunta regionale del Veneto, facendo proprio il parere della Commissione VIA regionale, con la DGR n.

2182/2009 aveva espresso un parere favorevole a precise condizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti più stringenti imposti dalla LR Veneto 27/1993 (prescrizioni 2, 4, 5, e 6 del parere regionale). Condizioni queste ultimamente fatte proprie dai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali nella prima versione del decreto interministeriale di VIA n. 1833 dell'1.12.2009 (prescrizioni C1-C6), ma poi inopinatamente escluse nella nuova versione del decreto sulla base del "parere integrativo" del Comitato di coordinamento del 14.12.2009 con la motivazione che il solo ed esclusivo riferimento per l'assunzione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici generati da elettrodotti sarebbe il DPCM 8.7.2003 cosicché sarebbe sufficiente garantire il rispetto del limite di 3 microtesla di induzione magnetica.

In proposito basti osservare come in realtà la "procedura principe" in materia ambientale, qual è la VIA, non possa certo limitarsi all'ordinaria verifica minimale circa il rispetto degli *standard* inquinanti massimi previsti dall'ordinamento, verifica già prevista in sede autorizzatoria ordinaria dell'intervento; essendo ovviamente richiesto un *quid pluris* per l'espressione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rappresentato dalla necessità di garantire un "**elevato livello**" di protezione dell'ambiente e della salute umana (art. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.) facendo applicazione del noto principio generale di "precauzione" (art. 174 del Trattato UE) ora codificato nell'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.

Non par dubbio dunque che in applicazione di tali principi risulti dunque necessario fare applicazione del documento dell'Istituto Superiore di Sanità "**Indicazioni per gli studi di impatto ambientale relativamente alla componente "salute pubblica"** (ISS –ISTISAN, 1994)⁶ ove tra l'altro si legge che "***In corrispondenza di insediamenti abitativi, al fine di una più completa valutazione delle conseguenze***

⁶ Il documento, certamente datato per quanto riguarda gli aspetti legislativi, resta totalmente valido nelle parti metodologiche, a cui si ritiene occorra far riferimento nella procedura di VIA.

sanitarie sulla popolazione, anche in relazione ad ipotizzabili effetti a lungo termine, sarebbe opportuno che i calcoli si estendessero a distanze tali che i livelli di induzione magnetica siano dell'ordine del microtesla o inferiori" (pag. 65 – punto a).

Il documento ISTISAN dunque sancisce la necessità che nella procedura di VIA si tenga conto di ordini di grandezza inferiori all'unità dei microtesla.

D'altronde non si può certo dimenticare che, secondo le più aggiornate ed accreditate analisi statistiche di studi epidemiologici, il rischio di contrarre la leucemia raddoppia (o comunque aumenta considerevolmente) nel caso di bambini esposti a valori superiori a 0,3-0,4 microtesla, considerata infatti la soglia di normale tollerabilità da parte del Giudice ordinario (si veda ad es. da ultimo Corte App. Milano, Sez. II civile, 10 giugno 2009, dep. 31 agosto 2009, in Riv. Giur. Ambiente 2010) con pronunce che, a parere di questa difesa, non possono essere totalmente ignorate dal Giudice amministrativo, tanto più laddove si sia in presenza di controversie devolute alla sua cognizione esclusiva.

Ne consegue un vero e proprio sviamento dalla funzione in cui è incorsa la pubblica amministrazione procedente nell'esprimere un giudizio favorevole di VIA limitandosi a verificare il rispetto del valore massimo di 3 microtesla.

* *

8.- VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3764/2009 – ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA 3764/2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3-BIS, 9, 24, 26 DEL D.LGS. 152/2006

Con ordinanza del 06.05.2009 n. 3764 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art. 12 dettava specifiche disposizioni acceleratorie della procedura di V.I.A. per l'intervento in oggetto (finalizzate al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati, mediante una celere conclusione dell'iter

autorizzativo del progetto di razionalizzazione delle linee elettriche previste dall'art. 9 dell'accordo di programma, a cui, si ricorda, sono rimasti totalmente estranei i Comuni ricorrenti) prescrivendo: che la Commissione VIA-VAS esprima il proprio parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa, precisando che *“tale termine comprende anche l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico”* (comma 1), che entro lo stesso termine debbono essere resi i pareri di cui all'art. 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006 (comma 2), che entro i successivi 15 giorni il Ministro dell'ambiente di concerto con quello dei beni culturali formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale (comma 3), e che infine il termine previsto dall'art. 1 sexies, comma 3, della legge 290/2003 (ossia il termine di 180 gg. per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto) è ridotto a 30 giorni (comma 4).

Orbene, da un canto, è chiaro che una tale compressione dei termini della procedura di VIA si pone in evidente violazione della normativa statale ed europea, in particolare con riferimento alla previsione di termini “ragionevoli” per la partecipazione pubblica prevedendo altresì che i risultati delle informazioni e consultazioni siano necessariamente “presi in considerazione” nell'ambito della procedura di autorizzazione (artt. 7 e 8 della direttiva 85/337/CE): tutti obblighi procedurali imposti dalla normativa comunitaria e statale che risultano impossibili da realizzare nel caso in esame con i tempi imposti dalla richiamata ordinanza del PCM ove solo si consideri che **lo stesso giorno** veniva a scadere sia il termine per la presentazione di osservazioni dei cittadini sulle Integrazioni allo SIA e sulla relazione di per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sia il termine per l'espressione del parere della Commissione tecnica di verifica della VIA-VAS, il quale ultimo pertanto avrebbe dovuto dunque essere emesso senza conoscere i contenuti delle osservazioni, pareri e richieste dei cittadini.

A tal proposito si consideri tra l'altro che “**i tempi minimi**

definiti per la consultazione del pubblico” nell’ambito delle procedure di VIA e VAS costituiscono l’unico limite agli accordi di semplificazione dei procedimenti che possono essere conclusi tra proponente e amministrazioni pubbliche ex art. 9, comma 3, del d.lgs. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. 4/2008). Il che evidenzia meglio di ogni altra previsione come il termine minimo di sessanta giorni per la consultazione degli elaborati progettuali e la possibilità di presentare osservazioni ex art. 24, comma 4, (e per le “osservazioni aggiuntive” a seguito di integrazioni progettuali vds. l’art. 26, comma 3,) del d.lgs. 152/2006 non possa essere in alcun modo limitato, accorciato o conculcato: norma quest’ultima che costituisce principio generale inderogabile del Codice dell’ambiente, anche da parte di provvedimenti contingibili.

Inoltre si rammenta che ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. 4/2008) **“i principi previsti dalla Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale”** che debbono essere rispettate anche **“nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente”**.

Di qui l’illegittimità della presente Ordinanza di protezione civile che ha impresso un’illegittima accelerazione alla procedura di VIA in esame, tra l’altro con i plurimi gravi effetti sul piano istruttorio che sono stati evidenziati nel presente ricorso, oltre che con una evidente influenza sulle amministrazioni decidenti: si pensi soltanto all’inopinato mutamento di valutazione del Ministero per i beni e le attività culturali successivamente alla riunione presso il Dipartimento della protezione civile !

Ma anche ammessa e non concessa la legittimità dell’Ordinanza de qua, v’è peraltro da evidenziare come tutti i termini prescritti dalla medesima sono stati superati giacché: la Commissione VIA-VAS ha espresso il proprio parere dopo i 45 giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa; inoltre soltanto dopo i successivi 15 giorni il Ministro dell’ambiente di concerto con quello dei beni culturali ha emesso il provvedimento di compatibilità ambientale;

infine ad oggi non è stata emessa l'autorizzazione unica da parte del Ministro per lo Sviluppo economico.

Tale violazione di termini chiaramente perentori, ove solo si consideri la natura contingibile ed urgente del provvedimento di protezione civile, configura già di per sé una evidente illegittimità per violazione dell'ordinanza extra ordinem.

* *

9.- INCOMPETENZA E VIOLAZIONE DEL D.M. AMBIENTE 150/07 IN RELAZIONE ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE VIA-VAS DA PARTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E NON DELLA COMPETENTE ASSEMBLEA PLENARIA

Dalle premesse dell'impugnato decreto interministeriale di VIA n. 3 del 2.2.2010 si apprende che sul progetto in esame dapprima si esprimeva la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che, riunitasi in Assemblea plenaria, emetteva il parere n. 293 dell'8.6.2009.

Tuttavia successivamente a tale ultima pronuncia della Commissione, sulla compatibilità ambientale del progetto medesimo si esprimevano:

- A) la Regione del Veneto con DGR n. 2182 del 21.7.2009 la quale, adeguandosi al parere emesso dalla propria Commissione regionale VIA, subordinava espressamente il proprio assenso a tutta una serie di modifiche ed integrazioni alle prescrizioni da imporre all'impianto;
- B) il Ministero per i beni e le attività culturali con i pareri del 3.7.2009 e del 20.10.2009.

Dalle stesse premesse del decreto ministeriale si apprende che a questo punto venivano allora acquisiti due nuovi atti dalla Commissione VIA: la nota CTVIA-2009-00004142 del 10.11.2009 ed il "parere integrativo" CTVIA-2009-0004794 del 18.12.2009.

Atti entrambi dalla portata decisiva.

Invero con la nota CTVIA-2009-00004142 del 10.11.2009 veniva riformulata la prescrizione n. 1 del parere n. 293/2009, anche

alla luce del parere del Ministero per i beni e le attività culturali, esprimendo un voto favorevole all'alternativa 2 di progetto in una **soluzione, completamente aerea** (ovviamente caldeggiata dalla società Terna anche nella nota del 7.10.2009), tutt'affatto difforme dall'ipotesi progettuale condivisa dalla stessa Commissione VIA con il citato parere n. 293 del 8.6.2009 favorevole sì all'alternativa 2 ma **con la prescrizione dell'interramento dal fiume Brenta alla stazione di Camin**

L'importanza determinante del "parere integrativo" della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale CTVIA-2009-0004794 del 18.12.2009 è addirittura confermata dalla formale previsione (nelle premesse del decreto) che lo stesso risultava **"allegato al presente decreto [precisando espressamente che] *ne costituisce parte integrante*".** E d'altronde sulla base di tale "parere integrativo" si era pervenuti a disattendere tutte una serie di prescrizioni –peraltro più che ragionevoli- imposte dall'atto di assenso della Regione Veneto (sulla base del parere della Commissione VIA regionale e di una istruttoria che aveva visto lo svolgimento di un'inchiesta pubblica) sia relativamente al rispetto dei valori di emissione elettromagnetica previsti dalla LR Veneto n. 27/1993, sia in relazione a previsioni di compensazione economica degli impatti_(le prescrizioni nn. 2, 4, 5 e 6)⁷.

Davvero sorprendente risulta allora apprendere che il menzionato provvedimento modificativo della prescrizione n. 1 ed il successivo "parere integrativo" della Commissione tecnica VIA-VAS siano stati espressi non dalla preposta Assemblea plenaria, bensì dal

⁷ Più precisamente, la Regione Veneto con la prescrizione n. 2 prevedeva che fosse rispettata in sede di progettazione esecutiva la normativa statale e regionale di cui alla L.R.V. 30.6.1993 n. 27 in materia di induzione magnetica; con la prescrizione n. 4 prevedeva l'allontanamento del tracciato da due ricettori al fine del rispetto dei limiti della normativa regionale sugli elettrodotti; con la prescrizione n. 5 prevedeva degli obblighi di compensazione economica a carico di Terna ed a favore di privati, considerata la prossimità al tracciato; con la prescrizione n. 6 prevedeva lo studio di varianti progettuali volte a ridurre l'induzione magnetica sui ricettori a destinazione residenziale presenti.

“Comitato di coordinamento”.

Di talché la delicata decisione di modificare le precedenti prescrizioni apposte nel precedente parere e di disattendere le condizioni cui era stato subordinato il parere favorevole della Regione Veneto, non solo risulta del tutto ingiustificata ed illogica, ma perviene da organo della Commissione VIA-VAS manifestamente incompetente.

A tal proposito si consideri che ai sensi del DM n. 150/07 del 18.9.2007 recante la disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica VIA e VAS ai sensi dell'art. 9 del DPR 90/2007 stabilisce che spetta all' "Assemblea plenaria", costituita da tutti i cinquanta commissari in carica, deliberare sui "pareri" relativi alla compatibilità ambientale dei progetti (art. 6); mentre il Comitato di coordinamento -composto dal presidente della Commissione, dai coordinatori delle tre sottocommissioni e da altri sei membri-, svolge appunto mere funzioni di "coordinamento" delle attività istruttorie (art. 7), per cui non può assolutamente esprimere pareri di sorta su un progetto sottoposto a VIA, ovviamente neppure "modificativi" o "integrativi" di quelli già espressi, né, tantomeno, può esprimersi sull'accoglimento o meno delle prescrizioni poste dal Ministero concertante e/o dalla Regione competente.

Di qui in ogni caso l'illegittimità dell'impugnato DM del MATTM n. 3 del 2.2.2010 in quanto espresso sulla base di un parere conclusivo della Commissione VIA-VAS affetto da incompetenza e da violazione delle norme di funzionamento dell'organo di consulenza.

* *

10.- INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE CHE HA ESPRESSO IL PARERE FAVOREVOLE IN RELAZIONE ALLA SUA ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, D.L. 90/2008 - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA

LEGGE 145/2002 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA LEGGE 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. AMBIENTE 150/2007 – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 7, COMMA 1, D.L. 90/2008

L’impugnato parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in esame espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS risulta invalido per incompetenza in relazione all’illegittima composizione dell’organo collegiale del MATTM.

A tal proposito si ricorda che la Commissione VIA-VAS che si è espressa positivamente nel caso in esame è conseguente alla pressoché completa anticipata sostituzione dei suoi componenti (a circa tre anni dalla scadenza di legge) operata a seguito del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile».

In proposito si ricorda che l’art. 7, comma 1, di tale decreto, pur non prevedendo la soppressione della Commissione di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ex art. 9 DPR n. 90/2007 (di cui anzi viene esplicitamente ribadita la vigenza), né stabilendo (almeno espressamente) la cessazione dall’incarico dei suoi componenti, ha tuttavia disposto la modifica “quantitativa” della composizione della Commissione medesima con una riduzione del numero dei commissari e la conseguente nomina da parte del ministro onde garantire un rapporto di proporzione fra le diverse competenze: il tutto a distanza di appena sei mesi dall’insediamento della precedente Commissione e quindi ben prima della scadenza triennale di legge (e quando l’organo tecnico risultava nel pieno della propria attività istruttoria e di consulenza, dopo essere stato completamente e profondamente riorganizzato).

Ora le ipotesi interpretative sono due.

1^ ipotesi) O le nuove norme affidano al Ministro il compito limitato di ridurre il numero dei componenti della CTV VIA e VAS da sessanta a cinquanta (compreso presidente e segretario) ma sempre tra i membri in carica, cosicché il decreto di nomina avrebbe dovuto confermare nell'incarico cinquanta commissari esistenti, i quali non dovevano considerarsi dunque decaduti *ex lege* a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 90/2008; tesi quest'ultima che sembrerebbe avvalorata: sia dal dato letterale della norma in esame ove, come detto, non si dispone *expressis verbis* la decadenza o la cessazione dall'incarico dei commissari; sia dal concreto comportamento tenuto da tutte le parti sino al decreto ministeriale n. 194/2008 del 23 giugno 2008 di nomina dei nuovi commissari: invero ai componenti la CTV VIA e VAS nessuno ha mai comunicato l'intervenuta decadenza dall'incarico tant'è che gli stessi hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni nel pieno esercizio dei propri poteri con lo svolgimento di istruttorie e l'emissione di pareri (fino all'emissione del decreto n. 194/2008).

2^ ipotesi) Ovvero la disposizione in esame prevede, in termini più netti e radicali, la rinnovazione integrale della composizione della Commissione con la sostituzione *in toto* dei vecchi commissari, dichiarati implicitamente decaduti a seguito della disposta riduzione dell'organo collegiale di dieci unità. In tali ultimi termini la disposizione è stata chiaramente interpretata dal Ministro dell'ambiente che con il decreto n. 194/2008 del 23 giugno 2008 ha provveduto alla sostituzione dei sessanta precedenti commissari (tra cui i ricorrenti) con altri cinquanta membri per ben 4/5 di nuova nomina, ossia confermando nell'incarico soltanto una decina di commissari appartenenti al precedente organo consultivo.

*

A questo punto, se si ritiene corretta la prima e più moderata (anche sul piano della compatibilità costituzionale) opzione interpretativa, appare dunque evidente l'illegittimità (innanzitutto per violazione dell'art. 7, comma 1, del D.L.) da cui è affetto quest'ultimo

decreto del MATTM n. 194/2008 del 23 giugno 2008 il quale ha operato una pressoché totale rinnovazione della Commissione VIA.

Tutto ciò è poi avvenuto realizzando uno *spoils system* al di fuori dei limiti temporali, oltre che dal campo applicativo di cui all'art. 6 della legge 145/2002. Invero non si trattava di nomine operate nei sei mesi antecedenti la “scadenza naturale” della legislatura, e comunque tale istituto non risulta applicabile ad incarichi di rilevanza tecnico scientifica, retti piuttosto dal così detto “merit system” (vds. ad es. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2006, n. 1554, F.C. c. Min. salute e altro, Foro amm. CDS 2007, 1 279).

Inoltre la sostituzione dei commissari in carica, i quali peraltro avevano già svolto l'istruttoria della VIA relativa alla centrale termoelettrica in oggetto, risulta avvenuta, oltre che senza il rispetto delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 ss. della legge 241/1990 tipiche degli atti in autotutela, anche senz'alcuna esplicitazione delle ragioni della revoca del provvedimento di nomina (o, se si preferisce, di recesso dal contratto), in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990.

In particolare non state poi seguite le modalità previste per il provvedimento di revoca dei componenti la Commissione VIA il quale può essere legittimamente disposto in presenza di fattispecie di responsabilità dei commissari previste dall'art. 4, commi 5 ss. del DM 18.09.2007, n. 150, e solo a seguito del compimento del procedimento tipico che funge da presupposto indefettibile con le garanzie di un dialettico confronto tra le parti, oltre che di una congrua motivazione.

Dall'invalidità del decreto del MATTM n. 194/2008 del 23 giugno 2008 di rinnovazione della Commissione VIA-VAS (di cui ove occorrer possa si chiede l'annullamento) consegue, ovviamente, l'illegittima composizione dell'organo che ha espresso il parere su cui si fonda l'impugnato provvedimento conclusivo di compatibilità ambientale del progetto in esame.

*

Ove invece si ritenga preferibile la seconda, più radicale, esegesi dell'art. 7, comma 1, del DL 90/2008, secondo cui quest'ultimo avrebbe comportato la decadenza *ex lege* dei commissari e la conseguente completa rinnovazione della Commissione, diventerebbero allora ancor più consistenti i, comunque, già forti dubbi di legittimità costituzionale della menzionata disposizione del decreto legge (e della relativa legge di conversione):

- a) per violazione dell'art. 77 della Costituzione in relazione alla totale mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, oltre che per assoluta estraneità della norma rispetto alle misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
- b) per contrasto con i principi costituzionali dell'imparzialità, della continuità, del buon andamento dell'azione amministrativa consacrati negli artt. 97 e 98 Cost.;
- c) per incompatibilità con i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà della disposizione avente natura di "norma-provvedimento" rispetto ai fini asseritamente perseguiti (efficienza amministrativa e risparmio della spesa pubblica) in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
- d) per contrasto con i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà della "norma – provvedimento" in quanto non inserita in (e non conseguente a) un generale disegno di riordino organizzativo.

Si chiede pertanto a codesto TAR di voler sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale.

* * *

Parte B

Violazioni attinenti alla procedura regionale

11.- VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LR VENETO 10/1999,

NONCHE' DELL'ART. 1 DELLA DIRETTIVA 2003/35 E DEGLI ARTT. 1, 4 E 6 DELLA DIRETTIVA 85/337, DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE DI AARHUS, DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL' "INCHIESTA PUBBLICA"

La disciplina della valutazione di impatto ambientale nel Veneto è contenuta nella LR Veneto 26 marzo 1999, n. 10 la quale stabilisce, *inter alia*, che per l'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA statale "si applica la procedura di cui al capo III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale". Tra le disposizioni del predetto capo III, l'art. 18 della medesima legge prevede che, in relazione alle osservazioni presentate, il presidente della Commissione VIA, nel caso in cui sia richiesto dal sindaco di uno dei Comuni interessati, debba disporre una "**inchiesta pubblica**" (commi 4 e 5), la quale "*consiste almeno nell'audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che hanno presentato osservazioni, da parte della Commissione VIA e dei Comuni e Province interessate*"(comma 6).

Quindi "*sulla base*" delle risultanze dell'inchiesta pubblica -oltre che delle osservazioni presentate e dei pareri di Comuni e Province- viene espresso il parere della Commissione VIA (comma 1 dell'art. 18).

Ora, venendo al caso di specie è accaduto che, a seguito della richiesta dei Comuni interessati di Vigonovo e di Saonara, si è proceduto alla convocazione ed allo svolgimento della (presunta) "inchiesta pubblica" il giorno 20 maggio 2009 con le seguenti modalità:

- nota di convocazione pervenuta agli enti locali interessati, tra cui i Comuni che avevano richiesto l'inchiesta, il giorno 18 maggio, ossia appena due giorni prima,
- tempi di convocazione di appena un giorno precedente la riunione per gran parte soggetti privati presentatori di osservazioni,

- omessa convocazione alla riunione per alcuni di questi ultimi, come espressamente denunciato nel corso dell'inchiesta medesima, senza peraltro suscitare alcuna reazione da parte degli organizzatori (vds. pag. 7 del verbale: "Interviene la Sig.ra Beltramello la quale fa presente alla Commissione che il Sig. Luca Dovico non ha ricevuto il telegramma di convocazione dell'Inchiesta Pubblica");
- svolgimento dell'incontro presso la sede della Regione Veneto a Venezia (e quindi fuori dai territori comunali interessati dalla localizzazione dell'intervento),
- riunione non preceduta da alcun avviso pubblico,
- riservata ai soli presentatori di osservazioni,
- addirittura condotta con particolari garanzie a "tutela della riservatezza" (vds. pag. 5 del verbale dell'inchiesta pubblica: "*Per ragioni di rispetto della tutela della riservatezza il Vice-Presidente invita i presenti a non effettuare registrazioni e a depositare temporaneamente sul tavolo della Commissione Regionale VIA eventuali apparecchi di registrazione. A tal fine lo stesso chiede l'intervento della Forza Pubblica ai fini di vigilanza all'interno della sala dove si svolge la seduta dell'Inchiesta Pubblica*").

Tutto ciò in una "inchiesta pubblica" nell'ambito della procedura di VIA dove massime dovrebbero essere le esigenze di trasparenza e partecipazione!

I sindaci dei qui ricorrenti Comuni di Vigonovo e di Saonara in una nota inviata alla Regione contestarono espressamente i tempi di convocazione, le modalità ed il luogo di svolgimento dell'inchiesta, chiedendo la convocazione di una nuova riunione⁸. Ma la loro

⁸ Si riporta qui di seguito il testo della missiva:

"Con riferimento alla convocazione in oggetto Vi comunichiamo che le sottoscritte Amministrazioni Comunali non parteciperanno all'Inchiesta Pubblica per le seguenti ragioni:

- 1) *i tempi di convocazione sono eccessivamente ristretti (è stato, infatti, ricevuto il 15.5.2009 dal Comune di Vigonovo e il 18.5.2009 dal comune di Saonara l'invito a partecipare alla commissione regionale VIA inerente l'inchiesta pubblica convocata per il giorno 20.5.2009), per cui non ci risulta possibile partecipare con i tecnici incaricati di redigere le osserva-*

richiesta veniva tuttavia respinta.

Di qui dunque la motivata decisione di gran parte dei presentatori di osservazioni di non presenziare alla riunione di cui si contestava motivatamente la legittimità, chiedendo nel contempo, quanto meno, la fissazione di altra riunione con preavviso tale da consentire una partecipazione minimamente informata e assistita da tecnici di fiducia, ai fini di un paritetico contraddittorio con i tecnici della società proponente.

Ora, in proposito si osserva che la normativa regionale veneta risulta piuttosto laconica in ordine ai tempi e modi di svolgimento dell' "inchiesta pubblica" limitandosi a precisare, al precitato comma 6 dell'art. 18 della LR 10/1999, che consiste "*almeno*" nell'audizione dei presentatori di osservazioni in contraddittorio con il soggetto proponente e che dev'essere "*condotta da parte della Commissione VIA e dei Comuni e Province interessate*".

Da tale ultimo riferimento testuale si evince innanzitutto che questi ultimi enti locali interessati sono titolari del potere di

zioni al progetto;

- 2) *l'inchiesta pubblica si svolgerebbe quando non è ancora completata la fase di raccolta di pareri ed osservazioni (secondo quanto ci comunica Terna spa con nota del 14.5.2009, il termine per osservazioni e pareri sulle loro cospicue e complesse integrazioni progettuali, a seguito delle richieste della Commissione VIA nazionale, scadrà il 4.6.2009); e ciò, a nostro parere, in contrasto con l'art. 24, comma 6, del d.lgs. 152/2006 secondo cui l'inchiesta pubblica è funzionale all' "esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini";*
- 3) *l'inchiesta pubblica si svolgerebbe nel chiuso di un ufficio regionale, in presenza di sole amministrazioni pubbliche, per un intervento che per il suo rilevante impatto sul territorio e per l'ampia richiesta di partecipazione proveniente dalle comunità locali, richiederebbe invece che il contraddittorio tra (tutti) i presentatori di osservazioni e proponente si svolgesse pubblicamente ed in loco, a garanzia della trasparenza dell'iter decisionale.*

Vi chiediamo quindi di organizzare un'altra riunione di inchiesta pubblica, tempestivamente convocata, da svolgersi in tempi successivi alla scadenza dei termini per osservazioni e pareri, e preferibilmente in un luogo accessibile al pubblico locale".

“conduzione” dell’inchiesta pubblica al pari della Commissione VIA, cosicché risulta chiaramente illegittima una loro totale estromissione nella conduzione ed organizzazione dell’inchiesta pubblica, come è invece chiaramente avvenuto nel caso di specie (addirittura convocati all’ultimo istante e completamente ignorati nelle loro legittime e ben ragionevoli richieste)!

*

In secondo luogo corre l’obbligo di evidenziare come non par dubbio che la *ratio* dell’istituto, presente anche nella normativa straniera, europea e nazionale sulla VIA- (peraltro intuibile dalla stessa aggettivazione attribuita all’inchiesta, appunto, “pubblica”) sia quella desumibile da una delle fondamentali finalità della procedura di VIA che è quella di consentire la più ampia informazione e partecipazione dei cittadini al processo decisionale :vds. in tal senso l’art. 1, comma 1, della LR Veneto 10/1999 secondo cui la legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale *“ai fini di: ... f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l’autorità competente e la popolazione interessata; g) promuovere e garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA ...”*.

Ma si veda anche la disciplina comunitaria sulla VIA la quale afferma e ribadisce che il **“pubblico interessato”**, inteso come **“le persone fisiche o giuridiche che possono subire gli effetti delle decisioni in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure”**, oltre che le **“organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente”**, deve essere informato **“attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata delle procedure decisionali”**, e quindi deve avere accesso a **“tempestive ed effettive opportunità di partecipazione”**, prevedendo quindi **“un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale”**: così l’art. 1 della direttiva

2003/35 e gli artt. 1, 4 e 6 della direttiva 85/337.

Tutte previsioni palesemente violate nel caso di specie.

In termini pressoché identici peraltro dispone anche l'art. 6 della "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale" fatta ad Aarhus il 25.6.1998 e ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (applicabile anche agli elettrodotti aerei di tensione superiore a 220 kV e di lunghezza superiore ai 15 Km: vds. il punto 17 dell'annesso I alla Convenzione).

Tali riferimenti normativi regionali, statali, europei ed internazionali inducono quindi necessariamente a ritenere che **l' "inchiesta pubblica" ex art. 18 LR 10/1999 deve necessariamente svolgersi secondo modalità che garantiscano un minimo di informazione e partecipazione effettiva della popolazione e degli enti locali interessati. In una parola l'inchiesta deve essere "pubblica".**

E, quindi, appare evidente che, alla luce dei principi predetti, l'inchiesta pubblica, anche quando venga interpretata nei termini "minimali" di una mera audizione in contraddittorio di proponente e presentatori di osservazioni da parte della Commissione VIA e degli enti locali interessati, non può certo per questo risolversi in una riunione nel chiuso di un ufficio regionale, al di fuori dei territori di comuni di localizzazione del progetto, interdetta al pubblico interessato (in quanto riservata solo ai soggetti ammessi al contraddittorio già presentatori di osservazioni), non preceduta da alcun avviso pubblico, e financo condotta con "garanzie di riservatezza" (?).

Poiché il parere della Commissione regionale VIA su cui si fonda l'assenso della Regione Veneto alla compatibilità ambientale del progetto risulta espresso "sulla base" (art. 18, comma 1) di questa originalissima inchiesta, che di "pubblico" ha soltanto il *nomen juris*, ne consegue l'illegittimità in via derivata anche dell'impugnato decreto ministeriale di VIA.

*

Peraltro, anche ammesso (ed assolutamente non concesso) che tali modalità di svolgimento e conduzione dell'inchiesta siano legittime, rimane l'ulteriore problema dei tempi di convocazione della riunione, con un invito trasmesso ai Comuni coinvolti e ai presentatori di osservazioni appena uno o due giorni prima, o addirittura totalmente omesso, e delle ulteriori carenze informative sopra segnalate, che hanno chiaramente impedito lo svolgimento di un paritetico contraddittorio tra presentatori di osservazioni, enti locali interessati e committente, in evidente violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. (ora anche art. 1 della legge 241/1990).

*

Infine nel caso di specie si è assistito anche ad una palese violazione della scansione procedimentale richiesta per la VIA: invero la convocazione e lo svolgimento dell'inchiesta pubblica si deve collocare necessariamente a valle delle osservazioni del pubblico come si desume sia dalla circostanza che è proprio in relazione alle osservazioni presentate che si decide in ordine lo svolgimento della medesima inchiesta (art. 18, comma 4, della LR 10/1999) sia dal fatto che alla stessa debbano essere invitati "coloro che hanno presentato osservazioni" (comma 6 dell'art. 18). D'altronde anche l'art. 24, comma 6, del d.lgs. 152/2006 stabilisce espressamente che l'inchiesta pubblica è funzionale all' ***"esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini"***.

Ebbene nella fattispecie all'esame è invece accaduto che l'inchiesta pubblica *de qua* si sia svolta il 20 maggio 2009 quando ancora non risultava completata la fase di raccolta di pareri ed osservazioni giacché il termine per osservazioni e pareri sulle cospicue e complesse integrazioni progettuali presentate dal committente, a seguito delle richieste della Commissione VIA nazionale, sarebbe scaduto soltanto il successivo 4 giugno 2009.

Di qui una plurima illegittimità dell'inchiesta pubblica, passaggio procedimentale obbligatorio ed imprescindibile per la pronuncia di VIA laddove a richiederla siano i sindaci dei Comuni interessati (art. 18, comma 5, LR 10/1999), come è avvenuto nel caso di specie.

* *

12.- VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LR VENETO 10/1999 E INCOMPETENZA IN RELAZIONE ALL'ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE VIA

L'art. 5, comma 1, della LR Veneto n. 10/1999 stabilisce che: ***"E' istituito un organo tecnico-istruttorio denominato commissione regionale VIA, presieduta dal segretario regionale competente in materia ambientale e comporta, oltre che dal presidente da: ..."***

Orbene, come si desume da tutti gli atti emessi dalla Commissione regionale VIA relativamente al giudizio di compatibilità ambientale del progetto in esame che si depositeranno in giudizio, a partire del parere n. 244/2009, detta Commissione risulta presieduta dall'ing. Silvano Vernizzi.

Ma quest'ultimo (come si desume dal sito web ufficiale www.regione.veneto.it), non è affatto il Segretario generale all'Ambiente *"con competenze di coordinamento nelle seguenti aree: Tutela dell'ambiente, geologia e ciclo dell'acqua, Difesa del suolo, Urbanistica"* (il titolare di questo incarico è infatti l'ing. Roberto Casarin), bensì il Segretario generale Infrastrutture e mobilità *"con competenze di coordinamento in materia di Reti e infrastrutture, Viabilità e trasporti e Valutazione progetti"*.

Tale attribuzione della presidenza della Commissione VIA regionale al Segretario generale infrastrutture e mobilità risulta il frutto di una riorganizzazione della struttura regionale operata con delibere di Giunta regionale n. 2176 del 2.8.2005, n. 2974 del 11.10.2005, n. 3609 del 22.11.2005, con cui si è ritenuto di affidare alla Segreteria regionale infrastrutture e mobilità le competenze per le procedure di VIA-valutazione di impatto ambientale, mantenendo per

il resto tutte le altre competenze nella materia ambientale alla Segreteria Ambiente e territorio, nonché della DGR n. 252 del 7.2.2006 di individuazione del Presidente della Commissione VIA nel Segretario regionale infrastrutture e mobilità.

Appare evidente pertanto l'illegittimità di tale riorganizzazione amministrativa e della composizione della Commissione regionale VIA per insanabile contrasto con il ricordato art. 5 della LR 10/1999 che a tutt'oggi individua in termini davvero inequivoci nel **“segretario regionale competente in materia ambientale”** il titolare della presidenza dell'organo tecnico collegiale chiamato ad esprimere il fondamentale atto consultivo nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale.

Di qui l'illegittimità di tutta l'attività istruttoria e dei pareri conclusivi espressi sul progetto in esame dalla Commissione regionale VIA, fatti propri dalla Giunta regionale veneta e confluiti nell'impugnato decreto ministeriale di VIA, inficiandone la legittimità in via derivata.

* *

13.- VIOLAZIONE DELL' ART. 4 DELLA LR VENETO 27/1993 IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI CAVO AEREO PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CENTRI ABITATI

Come ricordato *supra*, ai sensi dell'art. 3 della LR Veneto 30 giugno 1993, n. 27, sotto il titolo “Procedimento di intesa” si stabilisce che *“Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4”*.

Quindi a mente del successivo art. 4, al comma 5, della stessa legge regionale, si precisa che: ***“il parere favorevole della Regione di cui all'art. 3 [riguardante, appunto, gli elettrodotti di competenza statale, n.d.r.] non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei***

piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati”.

Orbene, nel caso di specie risulta che l'elettrodotto in progetto, sui cui la Regione del Veneto ha espresso senza problemi il proprio parere positivo, finisce per interessare zone residenziali ed alcune abitazioni e giardini privati ubicati entro la fascia di rispetto e, per il tratto tra il fiume Brenta e il confine del Comune di Saonara, passa a ridosso dell'abitato di Vigonovo (con i conseguenti danni estetici e di degrado ambientale complessivo) avendo alla sua destra un quartiere residenziale (“zona Canova”) e alla sinistra un altro quartiere (più estensivo) c.d. “zona Sagredo”, sede anche di un nucleo rurale (E4)⁹.

Di qui una prima patente violazione della LR Veneto 27/1993 il cui art. 4, al comma 5, impone quale presupposto il parere positivo regionale che l'elettrodotto corra necessariamente in cavo aereo laddove attraversi centri abitati o zone di espansione edilizia (anche solo previsti dai piani adottati) e ciò indipendentemente dalla distanza del tracciato dai fabbricati.

* *

14.- VIOLAZIONE DELL' ART. 5 DELLA LR VENETO 27/1993 IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI CAVO AEREO PER L'ATTRAVERSAMENTO DI ZONE VINCOLATE

Inoltre si consideri che l'art. 5 della citata L.R. Veneto 27/1993 statuisce che tutte le volte in cui siano interessate “aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici,

⁹ Lo stesso parere della Commissione VIA-VAS n. 293 dell'8.6.2009 sottolineava: *“le proposte di tracciati alternativi per la nuova linea 380 kV Dolo-Camin evidenziano una situazione di criticità dell'ambito territoriale attraversato, dovuta alla presenza di una diffusa urbanizzazione soprattutto nel tratto compreso tra il fiume Brenta e la stazione di Camin. L'alternativa 1 [quella scartata!, ndr], a differenza dell'alternativa 2 [quella accolta!, ndr] e del Tracciato di progetto, si posiziona più a nord attraversando in cavo l'area della periferia urbana di Padova, evitando di interferire con le aree urbanizzate lungo l'idrovia, nei comuni di Vigonovo e Saonara”.*

architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali” il parere favorevole della Regione nell’ambito del procedimento di conformità urbanistica degli elettrodotti di competenza statale, può essere rilasciato soltanto in presenza della seguente duplice condizione:

- che l’elettrodotto “corra in cavo sotterraneo
- e siano presenti, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali”.

Ebbene l’elettrodotto a 380 kV ivi in esame finisce per interessare aree soggette ai seguenti vincoli:

- a) **“vincoli paesaggistici”** ai sensi delle L. 1497/1939 e L. 431/1985 (ora D.lgs. 42/2004), cui è ad esempio sottoposta la zona a ridosso del fiume Brenta per 150 metri dall’argine;
- b) **“vincoli idrogeologici e forestali”** ai sensi della L.R. 61/1985 art. 27, ad esempio sempre sull’area del fiume Brenta e sulla zona dell’idrovia¹⁰;
- c) **“vincoli di rispetto stradale”** ai sensi del D.L. 285/1992, D.P.R. 147/1993, in particolare lungo la sponda nord;
- d) **“vincoli monumentali”** di cui alla L. 1089/1939 (ora D.lgs. 42/2004) su “Villa Sagredo”, villa Veneta del 700 su fondamenta romane;
- e) **“area agricole ambientali”**, ad es. previste dall’art. 24.8 delle NTA del vigente PRG comunale di Vigonovo;
- f) **“parchi urbani”**, in particolare l’area protetta denominata Parco Sarmazza” previsto dal PRRUST Riviera del Brenta ove si prevede che detta area protetta si inserisce nell’ambito dell’istituendo “Parco regionale del Brenta” previsto dal vigente PTRC-Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto¹¹.

¹⁰ La sottoposizione a vincolo idrogeologico delle sponde dell’idrovia attraversate dall’elettrodotto nel tratto Dolo-Camin è d’altronde riconosciuta dallo stesso SIA (a pag. 37), senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze in termini di incompatibilità con le previsioni della LR Veneto 27/1993.

¹¹ Si segnala che detto ultimo Parco Sarmazza è stato realizzato a seguito di concessione dell’area (idrovia e fiume) nel 2003 da parte del Genio Civile di Venezia al Comune di Vigonovo, per utilizzi ricreativi, ed ha comportato il

L'esistenza di una pluralità di aree vincolate attraversate dall'elettrodotto aereo risulta d'altronde confermata dagli stessi elaborati dello SIA-studio di impatto ambientale prodotti da Terna, ove si fa riferimento anche ad ulteriori aree su cui insistono vincoli imposti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale provinciale e regionale (in particolare il PTRC del Veneto e il PTCP della Provincia di Venezia)¹².

Risulta dunque evidente la violazione delle menzionate

successivo investimento di circa 300.000 euro (di cui 130.000 provenienti dal Ministero dell'ambiente) per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale con progetti partecipati.

¹² Si veda in particolare l' "Aggiornamento del quadro di riferimento programmatico al SIA" con riferimento all'adottato P.T.C.P.-Piano territoriale di coordinamento provinciale di Venezia ove evidenzia la presenza di vincoli (**fascia fluviale del Brenta, zona boscata**, interferenza con **area a rischio idraulico ed idrogeologico**) interessati dalla progettata cavo aereo nel tratto Dolo-Camin (vds. Integrazioni allo SIA, pag. 19). Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla riconosciuta interferenza dell'intervento nel tratto di elettrodotto Dolo - Camin con i "**corridoi ecologici**" previsti dal "P.T.R.C.-Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto" e con la **rete ecologica** del P.T.C.P. di Venezia, ivi compreso il **corridoio ecologico** costituito dall'Idrovia Padova - Venezia (Integrazioni allo SIA, pagg. 34 e ss.).

Ma si veda soprattutto l'aggiornamento della Carta dei vincoli contenuto nelle Integrazioni allo SIA ove, con riferimento all'elettrodotto Dolo - Camin (§ 3.2.1., pagg. 45 e s.), si legge:

"L'elettrodotto Dolo-Camin ha inizio presso la stazione elettrica esistente di Dolo e attraversa aree prive di vincoli fino ai sostegni n. 18, 21 e 22 dove la linea interessa aree soggette a vincolo idrogeologico forestale ai sensi della L.R. 61/85 art. 27 (secondo il PRG dei Comuni di Fossò e Stra).

Il sostegno n. 24 ricade a margine di un'area boscata soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 secondo il PRG di Stra.

Il sostegno n. 27 ricade sia nella fascia di 150 m del Fiume Brenta vincolata ex art. 142 D.Lgs. 42/2004, sia nella fascia lungo lo stesso corso d'acqua sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/1939).

Tra il sostegno 27 e 28 la linea sovrappassa, in modo marginale, un'area boscata soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 secondo il PRG di Vigonovo: si sottolinea che questo non comporta necessariamente il taglio della vegetazione nell'area vincolata, dal momento che è sufficiente garantire un franco minimo e che in quell'area, essendo molto vicini al sostegno 29, la catenaria è molto alta.

Nel tratto compreso tra i sostegni 28 e 31 la linea percorre l'idrovia avvicinandosi al complesso di Villa Sagredo (edificio vincolato ai sensi della ex L.1089/1939, con vincolo monumentale ex D. Lgs 42/2004) e al relativo verde privato vincolato

disposizioni legislative regionali di cui all'art. 5 della L.R. Veneto 27/1993, ove si consideri che, secondo il progetto in esame, l'elettrodotto *de quo* non rispetta nessuna delle due condizioni prescritte per l'attraversamento di zone vincolate in quanto corre in cavo aereo -e non sotterraneo- e tantomeno viene prevista l'adozione delle "particolari misure" di contenimento degli impatti paesaggistico - ambientali.

Anzi sembra piuttosto che il progetto *de quo* presenti gli impatti con i maggiori danni irreversibili nelle aree più importanti sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Sotto questo profilo anzi la determinazione finale risulta inficiata dalla illogicità manifesta di prevedere l'interramento degli elettrodotto aerei esistenti nell'area di intervento C (di Malcontenta-Fusina) pressoché priva di valore ambientale-paesaggistico, escludendo invece l'interramento della linea elettrica nella tratta A (Dolo-Camin) che è sottoposta ai menzionati vincoli paesaggistico, ambientale, monumentale, idrogeologico, idraulico, urbanistico: un vero e proprio "***paradosso valutativo***" secondo il tecnico incaricato dalle amministrazioni comunali ricorrenti prof. Campeol (vds. la relazione allegata ai pareri negativi di VIA) !

Di qui dunque anche l'illogicità manifesta e l'evidente travisamento dei fatti in cui è incorsa la Regione Veneto (e quindi anche le susseguenti determinazioni dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali) nell'esprimere un giudizio favorevole sull'intervento sul falso presupposto del rispetto della normativa vigente (anche dell'art. 5 della citata LR 27/1993) e degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti.

* *

(art. 19) previsto dal PRG del Comune di Vigonovo.

I sostegni dal 28 al 31 rimangono al margine della fascia a vincolo idrogeologico forestale ai sensi della L.R. 61/85 art. 27 (secondo il PRG di Vigonovo).

Dal sostegno n. 30 all'ingresso nella stazione di Camin l'elettrodotto risulta interno ad una zona rischio idraulico (rischio di esondazione)".

Ovviamente tutte le suddette censure afferenti la procedura regionale si ripercuotono con efficacia invalidante sul provvedimento statale conclusivo della VIA.

P.Q.M.

si chiede l'annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna dei soggetti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati ai Comuni ricorrenti in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con ogni consequenziale di legge anche in ordine al carico delle spese e competenze del giudizio.

In via istruttoria

Si deposita copia degli atti e documenti citati.

Si chiede voglia disporsi l'acquisizione di tutti gli atti e i documenti del procedimento.

Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e deduzioni e di formulare motivi aggiunti ricorso.

DICHIARAZIONE EX ART. 9 LEGGE 488/1999

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari dinanzi al Giudice amministrativo di euro 1.000,00.

Addì,

Avv. Matteo Ceruti

Avv. Valentina Stefutti

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritta Avv. Valentina Stefutti, in qualità di difensore della parte istante, ho notificato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 498/05 ex art. 7 della L. 21

gennaio 1994 n. 53, mediante spedizione in plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 3 della cit. L. n. 53 del 1994, il suesteso atto, cronologico n. 71:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n°12 ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Roma 56, con raccomandata A/R n.76014100429-8 in data corrispondente a quella del timbro postale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n°12 ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Roma 56, con raccomandata A/R n.76014100430-0 in data corrispondente a quella del timbro postale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n°12 ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Roma 56, con raccomandata A/R n.76014100432-2 in data corrispondente a quella del timbro postale

REGIONE DEL VENETO in persona del presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Veneto domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale del Veneto in Venezia (C.A.P. 30123), Dorsoduro, 3901, Palazzo Balbi ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Roma 56, con raccomandata A/R n.76014100433-3 in data corrispondente a quella del timbro postale

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA con sede in Roma via Egidio Galbani n. 70, 00156 in persona del legale rappresentante *pro tempore* ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Roma 56, con raccomandata A/R n76014100434-5 in data corrispondente a quella del timbro postale

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n°12 ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale, Ufficio Roma 56, con raccomandata A/R n.76014100435-6 in data corrispondente a quella del timbro postale

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - 460269 - Telefax 0425/21898

Avv. Valentina Stefutti